



Integrazioni al
«Regolamento sulla disciplina dei concorsi, dell'accesso agli impieghi
e delle procedure selettive»

TITOLO VI - PROVE D'ESAME

Articolo 19 - bis

Procedure transitorie di individuazione delle prove e relativi criteri di valutazione

1. I concorsi per esami per assunzioni a tempo indeterminato, a tutto il 31 dicembre 2023, in applicazione dell'art. 10 del D.L. n. 44/2021 consistono:
 - a) per i profili professionali della **cat. D** in **una sola prova scritta** ed in una prova orale, oltre l'eventuale prova preselettiva;
 - b) per i profili professionali **sino alla Cat. C** in **una sola prova scritta** ed in una prova orale, oltre l'eventuale prova preselettiva.
2. Prima di procedere alla correzione delle prove d'esame la commissione dovrà determinare i criteri con i quali si procederà alla valutazione delle prove stesse al fine di assegnare le votazioni che saranno espresse in forma numerica.
3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione di almeno 18/30.
4. Saranno dichiarati idonei i candidati che abbiano conseguito una votazione di almeno 18/30 nella prova orale.
5. Fermi restando i criteri sopra espressi il bando può prevedere, sulla base di esigenze oggettive, una diversa quantificazione numerica del punteggio da attribuire alle prove d'esame.

Articolo 20 - bis

Modalità transitoria delle prove d'esame

1. Le selezioni, effettuate attraverso la prova scritta e attraverso la prova orale, devono misurare l'effettiva capacità professionale posseduta dal candidato rispetto alla posizione di lavoro da ricoprire.
2. La prova scritta può essere costituita dalla redazione di un tema, di una relazione, di uno o più pareri, dalla redazione di schemi di atti amministrativi o tecnici, da quesiti a risposta sintetica o multipla.
3. La prova orale consiste in un colloquio individuale vertente sulle materie indicate nel bando, sulla conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese ove previsto.
4. L'Ente, ai fini dello svolgimento delle prove di preselezione e del concorso potrà avvalersi della collaborazione di soggetti esterni, aziende specializzate in selezione del personale o consulenti professionali al fine della redazione e/o somministrazione e/o correzione delle prove.

Articolo 23 - bis

Definizione transitoria dei criteri di valutazione della commissione

1. Per esprimere il giudizio su ogni prova concorsuale, la Commissione dispone di 100 punti. Ciascuna prova (prove scritta e prova orale) si conclude con un massimo di valutazione pari a 35 punti. La somma della valutazione delle due prove ha un massimo di valutazione pari a 70 punti; i titoli hanno una valutazione massima pari a 30 punti.
2. I punteggi relativi alle singole prove sono attribuiti, di norma, all'unanimità. Qualora non sia possibile raggiungere l'unanimità, il punteggio da attribuire è quello risultante dalla media aritmetica dei voti espressi e verbalizzati da ciascun componente della Commissione.



3. Per essere ammesso alla prova successiva il candidato deve avere superato la prova immediatamente precedente con un punteggio minimo di 21/35.

Articolo 24 - bis

Definizione transitoria della valutazione dei titoli

1. La commissione valuta i titoli con un punteggio massimo complessivo di 30 punti.

2. Le categorie dei titoli che possono costituire oggetto di valutazione sono: titoli di studio, titoli di servizio, formazione e curriculum professionale.

Il punteggio massimo attribuibile a ciascuna categoria di titoli, con esclusione dalla valutazione del titolo necessario alla partecipazione alla selezione:

• nei concorsi a posti di cat. B e C è il seguente:

- titoli di studio: 10 punti, con particolare riferimento al voto del titolo di studio richiesto.

- titoli di servizio: 10 punti, da riferirsi ai servizi svolti nella pubblica amministrazione in ruoli e/o attività in settori affini a quelli oggetto della selezione in misura proporzionale agli anni di servizio;

- formazione e curriculum professionale: 10 punti, con particolare riferimento ad attività formative diverse da quelle relative ai titoli di studio, pubblicazioni, esperienze e titoli professionali. abilitazioni all'esercizio di professioni.

• nei concorsi a posti di cat. D e per le posizioni dirigenziali è il seguente:

- titoli di studio: 10 punti, con particolare riferimento al voto di laurea, al possesso di dottorati di ricerca e/o di master universitari con attinenza specifica alle discipline oggetto delle attività previste dal ruolo ed in misura proporzionale agli anni di corso;

- titoli di servizio: 10 punti, da riferirsi ai servizi svolti nella pubblica amministrazione in ruoli e/o attività in settori corrispondenti o affini a quelli oggetto della selezione in misura proporzionale agli anni di servizio;

- formazione e curriculum professionale: 10 punti, con particolare riferimento ad attività formative diverse da quelle relative ai titoli di studio, pubblicazioni, esperienze e titoli professionali, attività di ricerca, abilitazioni all'esercizio di professioni.

3. Il curriculum, qualora richiesto dal bando, redatto in carta semplice, dovrà essere allegato alla domanda di partecipazione e regolarmente sottoscritto dal candidato.

4. Il bando indica le categorie di titoli valutabili ed il punteggio massimo alle stesse attribuibile.

5. I candidati dovranno allegare alla domanda l'autocertificazione dei titoli ritenuti valutabili in base al bando.